COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 AGOSTO 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

P	AG.
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):	
Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, e norme transitorie (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (673)	43
PRESIDENTE	45
BIAMONTE	45
BOFFARDI INES	45
de' Cocci, Sottosegretario di Stato per il	
lavoro e la previdenza sociale	45
GIOVANARDI	44
LOBIANCO, Relatore 44,	45
MICELI	44
TREMAGLIA	45
Votazione segreta:	
Presidente	46

La seduta comincia alle 9,45.

BORRA, Segretario ff. legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, e norme transitorie (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, e norme transitorie », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

Do lettura di una lettera inviatami dal Presidente della I Commissione Affari costituzionali, cui spetta il compito di esprimere il parere sul disegno di legge: « Illustre Presidente, La informò che in merito al disegno di legge: " Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, e norme transitorie " (approvato dalla XI Commissione per-

manente del Senato) (673) assegnato soltanto ieri alla competenza della mia Commissione per il parere alla XIII Commissione (Lavoro), non è più possibile convocare la Commissione stessa nei termini regolamentari. Pertanto, senza entrare nel merito del provvedimento ritengo, in via eccezionale, che nulla osti all'ulteriore *iter* del progetto di legge ».

L'onorevole Lobianco ha facoltà di svolgere la relazione.

LOBIANCO, Relatore. Con le sentenze della Corte Costituzionale nn. 96 e 97 del 18 maggio 1972 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, limitatamente alla loro applicazione nel territorio della regione siciliana, nella parte in cui detti articoli non prevedono la rappresentanza della regione siciliana nei comitati regionali e provinciali dell'INPS. Dalla data delle sentenze della Corte costituzionale giacciono presso la regione siciliana decine di ricorsi. Pertanto, poiché i decreti con cui i direttori degli uffici del lavoro competenti per territorio avevano provveduto alla costituzione di comitati provinciali dell'istituto nelle province suddette sono stati annullati, è sorta l'esigenza di garantire la conservazione degli effetti delle decisioni amministrative contenziose adottate dagli organi pre-

Per ovviare a questa situazione, è stato presentato il disegno di legge al nostro esame, il quale prevede, all'articolo 1, che la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali che operano nella regione siciliana sia integrata da un rappresentante della regione, il quale sostituisca in seno al comitato regionale uno dei rappresentanti del Ministero del tesoro ed in seno ai comitati provinciali il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro.

Con l'articolo 3 si dispone che i provvedimenti adottati fino al 25 maggio 1972 dai comitati regionale e provinciali dell'INPS, costituiti in Sicilia, conservano la loro efficacia.

L'articolo 4 differisce al centottantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento degli organi collegiali, integrati a norma dell'articolo 1, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascuno dei predetti organi alla data del 25 maggio 1972 e di quelli presentati successivamente fino alla data di insediamento dei nuovi comitati. Ciò a causa dell'eccessivo numero dei ricorsi che giacciono presso la Regione siciliana dalla data delle sentenze della Corte costituzionale.

L'articolo 5 stabilisce che nella prima applicazione della legge le designazioni di competenza della regione dovranno giungere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. È ovvio che, nel caso in cui la regione non dovesse provvedere a tali designazioni, vi provvederà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Infine l'articolo 6 stabilisce che, salvo integrazione dei rappresentanti regionali, nella prima applicazione della legge, si considerano valide le designazioni effettuate dagli organismi più rappresentativi dei lavoratori, proprio in considerazione della necessità di coprire la vacatio legis seguita alle due sentenze della Corte Costituzionale e della necessità di consentire ai comitati di entrare al più presto in funzione.

Per questi motivi raccomando alla Commissione di approvare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MICELI. Ritengo che quanto è stato detto dal relatore risponda alle attuali esigenze della regione siciliana.

L'unico appunto che vorrei fare riguarda la mancanza di iniziative da parte del Governo per sodisfare talune esigenze di carattere popolare, come ad esempio quelle riguardanti le pensioni.

Il nostro timore è che avvengano delle dannose riduzioni del numero dei rappresentanti della regione in seno agli organi collegiali di cui all'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

Per concludere, vorrei sapere se la rappresentanza viene ad essere alterata.

PRESIDENTE. Non è alterata.

MICELI. In linea di massima siamo favorevoli a provvedere con la massima sollecitudine all'approvazione del provvedimento al nostro esame. Soltanto desidero conoscere il significato della presenza del rappresentante del tesoro: non nascondo che il fatto che sia stata mantenuta questa presenza suscita in noi delle perplessità. Appunto per questa ragione dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dal votare il presente disegno di legge.

GIOVANARDI. A nome del gruppo socialista esprimo voto favorevole al disegno di legge oggi al nostro esame.

TREMAGLIA. Desidero prendere la parola soltanto per rilevare l'urgenza di questo provvedimento: di conseguenza non entrerò nel merito, che potrebbe destare talune perplessità. Ci rendiamo conto che è necessario dare corso alla costituzione di questi comitati; e per quanto ci riguarda il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ci sodisfa anche per ciò che si riferisce alla rappresentanza dei lavoratori, in quanto l'articolo 3 stabilisce e conferma ancora una volta - e questo mi pare un dato di fatto che non può essere smentito e dal quale non bisogna più discostarsi - che la rappresentanza sindacale si riferisce alle confederazioni a carattere nazionale che sono rappresentate nel CNEL. In questo senso e per questo motivo, considerando la necessità di dare luogo ad un immediato funzionamento dei comitati, dichiariamo la nostra adesione al provvedimento al nostro esame.

BIAMONTE. Questa è una battaglia che la CISNAL sta combattendo da un anno. In tutte le province dove si è tentato di imporre la presenza della CISNAL, sono venute a mancare le necessarie forze.

TREMAGLIA. Questa è una valutazione del tutto soggettiva, tanto è vero che nella mia regione non è avvenuto niente di simile. Il mio discorso ha riferimento al provvedimento in esame; che poi ci siano valutazioni diverse sul piano politico non vuol dire nulla.

BOFFARDI INES. Desidero intervenire per esprimere la piena approvazione al disegno di legge oggi al nostro esame. Infatti, non bisogna dimenticare che ci sono ben 72 mila ricorsi che aspettano di essere esaminati. E se pensiamo che con l'approvazione del provvedimento potremo sollecitare la definizione di questi ricorsi, non ci resta che dare la nostra approvazione.

A questo proposito vorrei raccomandare al Governo, là dove i comitati provinciali fossero carenti, di voler provvedere nel senso indicato per far in modo che i ricorsi, che con la legge n. 153 abbiano decentrato ai comitati regionali e provinciali, siano esaminati con sollecitudine.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LOBIANCO, *Relatore*. Per quanto riguarda i dubbi sollevati dall'onorevole Miceli, faccio riferimento alla discussione avvenuta in sede

di parere sul decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Vorrei ricordare che in quella sede ci siamo battuti perché fosse aumentata la rappresentanza dei lavoratori e non fosse alterato l'equilibrio. Pertanto, il disegno di legge al nostro esame mira soltanto a dare la rappresentanza alle regioni.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non posso che concordare ampiamente con le dichiarazioni fornite dal relatore, che ringrazio al pari di tutti gli altri colleghi intervenuti nel dibattito

È vero che ci troviamo di fronte ad un atto legislativo, ma è anche vero che è un atto dovuto in seguito alle sentenze nn. 96 e 97 del 18 maggio 1972 della Corte costituzionale.

Quindi dobbiamo preoccuparci di normalizzare la situazione sia per quanto riguarda i comitati costituiti e i comitati da costituire; e dobbiamo farlo rapidamente, non solo per esigenze di funzionalità dell'istituto, ma soprattutto per andare incontro alle esigenze dei lavoratori che hanno ricorsi pendenti di fronte ai comitati provinciali e regionali.

Naturalmente, mi rendo conto dell'arcaicità di certe norme che ci trasciniamo nel nostro sistema circa la rappresentanza del Ministero del tesoro; però questo è un problema che bisognerà affrontare a suo tempo, magari nel prossimo futuro, cercando di adeguare alla realtà le nostre strutture.

Mi sembra che in questo modo, senza sacrificare la ampiezza della rappresentanza dei lavoratori, noi riusciamo a prendere atto della decisione della Corte costituzionale. Quindi, per concludere, non mi resta che rinnovare il più vivo ringraziamento al relatore e agli onorevoli colleghi e invitare tutti alla sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti del Governo, il relatore e gli onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione sici-

liana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.

Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato.

Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli Uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.

(È approvato).

ART. 2.

Le designazioni del rappresentante della Regione in seno agli organi collegiali di cui all'articolo precedente deve avvenire entro lo stesso termine assegnato alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Republbica 30 aprile 1970, n. 639.

(È approvato).

ART. 3.

I provvedimenti adottati fino al 25 maggio 1972 dai comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituiti nel territorio della Regione siciliana, nella composizione stabilita dal disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, conservano la loro efficacia.

(È approvato).

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascun comitato alla data del 25 maggio 1972, o presentati successivamente sino alla data d'insediamento del comitato nella composizione prevista dalla presente legge, è differito al centottantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento.

La data di insediamento di ciascun comitato è resa nota, a cura del Presidente, mediante avviso da pubblicare sulla *Gazzetta* ufficiale della Regione siciliana.

(È approvato).

ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza socialeentro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

(E approvato).

ART. 6.

Salva l'integrazione dei rappresentanti della Regione siciliana da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge, nella prima applicazione della legge stessa si considerano valide le designazioni effettuate, ai sensi delle norme vigenti, per la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali operanti nel territorio della Sicilia, quale risultava alla data del 25 maggio 1972.

(È approvato).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta* ufficiale della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS,

e	norme	tra	nsitorie »	(A	ppro	vato	dal	la	XI
$C\epsilon$	ommission	one	permane	nte	del	Sena	to)	(67)	3):

Presenti e votanti		. 16
Maggioranza		, 9,
Voti favorevoli .		16
Voti contrari .		0

Hanno dichiarato di astenersi 9 deputati. (La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi Tina, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Giovanardi, Lobianco, Magliano, Mancini Vincenzo, Mazzola, Monti Mauriziò, Nucci, Pisicchio, Russo Quirino, Tremaglia e Zanibelli.

Si sono astenuti:

Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Furia, Garbi, Gramegna, Miceli, Sgarbi Bompani Luciana e Zoppetti.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO